

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott. Marco Corali

Bergamo, 6 luglio 2021

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 16/2021**

**DECRETO SOSTEGNI-BIS: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “ALTERNATIVO”**

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 2 luglio il provvedimento n. 175776/2021 contenente il modello (qui allegato insieme alle relative istruzioni di compilazione ed alla guida) per la richiesta del contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal Decreto “Sostegni-bis” (cfr. circolare di Studio n. 12/2021, § 1).

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, nonché la “guida”, con i quali l’Agenzia delle Entrate illustra l’agevolazione, sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo tramite il seguente link:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>

\* \* \* \* \*

Di seguito si riepilogano brevemente gli aspetti principali dell’agevolazione in commento.

**Modalità di presentazione dell’istanza**

Al fine di accedere al contributo “alternativo”, definito anche “contributo Sostegni-bis per le attività stagionali”, deve essere presentata in via telematica apposita istanza all’Agenzia delle Entrate compilando lo specifico modello approvato.

Le istanze possono essere presentate dal 5 luglio al 2 settembre 2021 tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021 nel medesimo termine.

Si ricorda che, come previsto dalla norma istitutiva del contributo, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (LIPE) devono preventivamente aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell'anno 2021.

Rispetto alle precedenti istanze per i contributi a fondo perduto, si evidenzia che in questo caso il modello presenta una nuova e complessa sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti.

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è infatti tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (“*Temporary Framework*”) qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

L'istanza contiene, inoltre, il quadro A nel quale vanno elencati gli eventuali altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l'indicazione dei codici fiscali delle altre imprese appartenenti all'impresa unica del richiedente.

### **Requisiti**

Il contributo a fondo perduto “alternativo” spetta a condizione, tra l'altro, che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Come chiarito dalla guida dell'Agenzia delle Entrate, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per tale contributo non è previsto il requisito – alternativo al calo del fatturato e corrispettivi – consistente nell'attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni-bis “alternativo”, tutti i soggetti IVA devono possedere il suddetto requisito del calo minimo del fatturato.

Inoltre, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non è previsto un importo minimo spettante.

### **Modalità di erogazione**

L'ammontare del contributo viene erogato, sulla base della scelta effettuata dal contribuente nell'istanza, tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta. In particolare:

- per i richiedenti che hanno già beneficiato del contributo “Sostegni”, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis “alternativo” e il contributo Sostegni-bis “automatico” precedentemente ottenuto. Se dall'istanza per il contributo Sostegni-bis “alternativo” emerge un contributo inferiore al contributo Sostegni-bis “automatico” ottenuto, non si dà luogo ad alcuna erogazione (a pagina 18 della guida dell'Agenzia è presente una tabella esemplificativa);
- per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”, per l'intero importo determinato in base alla presente istanza.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

